

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

il Tribunale Civile di Ancona, 2° Sezione, composto dai Sigg.

- Dott. Lauro Mogetta, Presidente
- Dott.ssa Edi Ragaglia, Giudice Relatore
- Dott.ssa Francesca Betti, Giudice.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: omologazione di accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis L.F.

fra:

“~~XXXXXXXXXX~~ SRL”, con sede in Jesi, via ~~XXXXXXXXXX~~
 in persona del legale rappresentante sig. Graziano Tantucci, assistito e rappresentato dagli avv.ti Antonio Gallucci e Gianluigi Gentili in virtù di delega a margine del ricorso per omologazione dell'accordo in oggetto, elettivamente domiciliato in Ancona, via Marsala, n. 17, presso e nello studio dell'avv. Gianluigi Gentili (debitore);

“AGENZIA DELLE ENTRATE” di Jesi, in persona del Direttore dott. Angelo Donisi, (creditore)

MOTIVI

In data 20/5/2008 il rappresentante legale della ~~XXXXXXXXXX~~ SRL, con atto a rogito del Notaio ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXXXXXX~~ ren. n. ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXX~~, ha deliberato di sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F., con transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter L.F..

L'accordo di ristrutturazione, depositato in Cancelleria in data 26.9.2008, con il corredo della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., è stato sottoscritto in data 15/9/2008 dal rappresentante legale del debitore e dal creditore aderente, l'“Agenzia delle Entrate” di Jesi, con l'assenso dell'Agente della Riscossione “Equitalia Marche Uno spa”, ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ancona ex art. 182 bis L.F., in data 19/9/2008 (prot. n. PRA/23609/2008/CAN 0497 del 22/9/2008).

L'“Agenzia delle Entrate” di Jesi, che ha sottoscritto l'accordo, vanta il credito complessivo di € 2.376.311,03 (più interessi di mora pari a € 295.863,39), credito che rappresenta oltre il 98,95% dell'intero indebitamento della Società, di complessivi € 2.401.511,03, come risulta dal consolidamento del debito erariale non iscritto a ruolo ricostruito dall'Agcenzia delle Entrate, Ufficio di Jesi in data 5/9/2008 e dal

N. 2927/08 RCC

N. 6407 CRON.

N. 2522 REP.

consolidamento del debito erariale iscritto a ruolo come da certificazione rilasciata dall'agente della riscossione "Equitalia Marche S.p.a." in data 28/8/2008;

L'unico creditore estraneo all'accordo, vanta il credito di € 25.200, che rappresenta l'1,05% dell'intero indebitamento della Società.

La documentazione depositata unitamente al ricorso per omologazione comprende la documentazione di cui all'art. 182 bis c. 1 L.F. e, in particolare:

- 1) relazione del Rag. Giuseppe Catani di Santa Maria Nuova, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3° co., lettera d), L.F., asseverata in data 27/5/2008 avanti il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, che attesta la fattibilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell'obbligazione, ovvero in mancanza, dalla legge, dei creditori ad esso estranei;
- 2) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore;
- 3) stato analitico ed estimativo delle attività del debitore;
- 4) elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- 5) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona;
- 6) verbale di delibera dell'amministratore unico ex art. 152 L.F..

Nessuna opposizione è stata depositata e stata proposta nel termine stabilito dall'art. 182 bis c. 4 L.F. di trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

Rilevato che :

il Tribunale nel giudizio di omologa deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso elencate dal 1° co. tra cui il raggiungimento della percentuale di adesioni del 60% dei crediti rispetto al passivo complessivo del debitore.

Per le condizioni processuali di accesso rientra sicuramente la prova dell'avvenuto deposito dell'accordo presso il registro delle imprese, nonché, ovviamente, la competenza del tribunale adito e la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante.

Il controllo preventivo dell'organo giudiziario ha ad oggetto anche la verifica del deposito della relazione dell'esperto e della documentazione prevista dal richiamato art. 161 l. fall.

Va rilevato che nel caso di specie sussistono i presupposti d'accesso elencati dal primo comma tra cui il raggiungimento della percentuale di adesione del 60% dei crediti

rispetto al passivo complessivo del debitore, percentuale del sessanta per cento che va calcolata sul totale dei crediti indipendentemente dalla loro natura (chirografaria o privilegiata).

Dalla verifica della documentazione prodotta unitamente al citato ricorso, risulta infatti che l'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, l.fall. posto che è intervenuto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate che rappresenta il 98,95% dell'ammontare totale dei debiti della società ricorrente, concludendo con il predetto creditore di maggioranza assoluta una transazione fiscale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 182 ter l. fall.

Il debito complessivo verso l'Erario, al netto degli interessi, delle soprattasse, e delle pene pecuniarie, ed al netto dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti dell'Erario, ammonta a complessivi euro 2.376.311,03 più interessi di mora pari a €. 295.863,39, somma che rappresenta il 98,95% dell'ammontare totale dei debiti della società ricorrente. Ne deriva che l'accordo è stato approvato dalla maggioranza dei creditori richiesta dall'art. 182 bis, co. 1°, l. fall..

L'unico credito residuo della società, estraneo al presente piano di ristrutturazione ammonta ad €. 25.2000,00 ed è oggetto di contestazione da parte della società, attualmente sottoposta a giudizi di accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria.

Ciò posto va sottolineato come l'oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei.

Il Tribunale con un giudizio prognostico ex ante deve valutare l'attuabilità dell'accordo tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67 3° co., lett. e) degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione, dell'accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati.

In tale prospettiva il tribunale deve quindi, in ogni caso, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti in quanto il pagamento dell'unico creditore insoddisfatto è garantito allo stato da sufficienti disponibilità liquide della società, sia per essere stato garantito il pagamento

dall'amministratore unico, soggetto che ha capacità economica, per come si evince dalla dichiarazione dei redditi depositata, considerato l'ammontare del reddito dichiarato, nonché la proprietà di beni immobili, per far fronte nell'eventualità che la società venga condannata al pagamento dell'unico credito residuo, indicato in €. 25.200,00, così da iniziare il riscio d'adempimento nella fase di esecuzione successiva all'omologa:

P.Q.M.

il Tribunale di Ancona, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti richiesto dalla società [REDACTED] SRI, così decide:

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla predetta società debitrice con l'Agenzia delle Entrate che rappresenta il 98,95%% dell'ammontare totale dei crediti della società ricorrente, risultanti dal ricorso del debitore e dalla documentazione allo stesso allegata ai sensi dell'art. 161 l. fall.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla società debitrice, al Registro delle Imprese, e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Ancona il 30.10.2008

IL GIUDICE RELATORE

(dott.ssa Edi Ragaglia)

IL PRESIDENTE

(dott. Laura Mogetta)

